

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 215 Del 31-12-19

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020.-

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 6, commi 2, 3 e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale *“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti*

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale: *“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”;*

VISTO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*

VISTO l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale: *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:*

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

CONSIDERATO che il decreto n. 75/2017, di modifica al d.lgs. n. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso quale contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, per la quale si può procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;

VERIFICATO che il punto della nuova disciplina che assume rilievo innovativo, è costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale; il principio di carattere generale, sul terreno operativo, si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il PTFP può prevedere l'assunzione di

personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa, con la conseguenza che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP;

VISTA la necessità di garantire la coerenza tra il piano triennale del fabbisogno del personale e l'organizzazione degli uffici, finalizzata a rilevare le effettive esigenze;

VISTI i contenuti dell'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva – nel testo modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, che di seguito si riportano:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

RILEVATO, in esito a quanto sopra, che è stata compiuta la prevista ricognizione, da cui risulta l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza;

VISTA la propria deliberazione Giunta Comunale n 174 del 29/12/2018, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e il piano occupazionale 2019, che si rimanda nei contenuti;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 107 del 02/07/2019, con la quale è stata approvata la modifica al programma del fabbisogno di personale 2019/2021 e del piano occupazionale 2019, prevedendo la copertura dei posti di Istruttore Amministrativo Direttivo e di Istruttore Contabile Direttivo – Categoria D1, che si renderanno vacanti nel 2019 a seguito dei pensionamenti dei titolari;

VISTA la necessità di approvare il programma del fabbisogno di personale del triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, quale documento propedeutico al bilancio di previsione 2020/2022 e parte integrante del Documento unico di programmazione 2020/2022, di cui si riportano i contenuti:

a) personale a tempo indeterminato: è prevista la copertura dei seguenti posti di organico che si renderanno vacanti per pensionamento nel corso dell'anno 2020:

a1- Esecutore Operativo Tecnico – Categoria B- in servizio a tempo pieno e indeterminato;

a2 –Esecutore Operativo Scolastico – Categoria B – in servizio a tempo parziale (50 per cento del tempo pieno) e indeterminato.

I *turn over* saranno regolati dal decreto attuativo dell'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, in vigore dal 2020, sulle nuove modalità di calcolo delle capacità occupazionali, utilizzando anche i residui delle cessazioni dei 5 anni precedenti.

E' in programma anche la copertura del posto di Istruttore di Vigilanza – Categoria C- mediante stabilizzazione del personale precario in servizio sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, utilizzando procedure interne al fine di valorizzare la professionalità acquisita. La stabilizzazione avverrà nell'osservanza delle disposizioni sulle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali operative da 1^ gennaio 2020;

b) personale a tempo determinato: si confermano le 4 (quattro) unità assegnate dall'USR – Regione Marche ai sensi dell'articolo 50bis del decreto legge 189/2016, collocate nei profili professionali di impiego;

RILEVATO che questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

EVIDENZIATO che le assunzioni sono vincolate all'osservanza delle prescrizioni di carattere ordinamentale stabilite dalla normativa vigente, ovvero:

- a) approvazione del piano dei fabbisogni del personale e rideterminazione della dotazione organica;
- b) ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- c) approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

CONSIDERATO che il programma del fabbisogno è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente e sarà tradotto nel Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2020/2022 di cui all'articolo 170, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel bilancio di previsione del triennio corrispondente, di prossima formazione;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del servizio proponente e di Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il programma del fabbisogno di personale 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, di cui si riportano i seguenti contenuti:

a) personale a tempo indeterminato: è prevista la copertura dei seguenti posti di organico che si renderanno vacanti per pensionamento nel corso dell'anno 2020:

a1- Esecutore Operativo Tecnico – Categoria B- in servizio a tempo pieno e indeterminato;

a2 –Esecutore Operativo Scolastico – Categoria B – in servizio a tempo parziale (50 per cento del tempo pieno) e indeterminato.

Il *turn over* sarà regolato dal decreto attuativo dell'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, in vigore dal 2020, sulle nuove modalità di calcolo delle capacità occupazionali, utilizzando anche i residui delle cessazioni dei 5 anni precedenti.

E' in programma anche la copertura nel corso del 2020, del posto di Istruttore di Vigilanza, mediante stabilizzazione del personale precario sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, utilizzando procedure interne al fine di valorizzare la professionalità acquisita. La trasformazione del rapporto di lavoro avverrà nell'osservanza delle disposizioni sulle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali operative da 1^ gennaio 2020;

b) personale a tempo determinato: si confermano le 4 (quattro) unità assegnate dall'USR – Regione Marche ai sensi dell'articolo 50bis del decreto legge 189/2016, collocate nei profili professionali di impiego.

2. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza.

3. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano occupazionale 2020, in presenza esigenze talida determinare mutazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento.

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

5. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei conti, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

7. DI DARE ATTO che gli oneri della spesa conseguente saranno previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, di prossima formazione.

8. DI DEMANDARE al Servizio proponente di porre in atto i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.

9. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale parte integrante del Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022.

10. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Documento di programmazione del fabbisogno di personale approvato con il presente atto, in presenza di sopravvenute esigenze organizzative o per il mutamento del quadro normativo di riferimento.

11. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del Sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con apporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 3811 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 05-05-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

31-12-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

